

Versione anonimizzata

Traduzione

C-865/19 - 1

Causa C-865/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

27 novembre 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal d'instance de Rennes (Francia)

Data della decisione di rinvio:

21 novembre 2019

Attrice:

Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Convenuta:

OG

(omissis)

SENTENZA del 21 novembre 2019

(omissis)

TRA:

ATTRICE:

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MANS
PONTLIEUE (omissis), LE MANS (omissis) [Or. 2]

E:

CONVENUTA:

OG

(omissis) ST GRÉGOIRE, (omissis)

FATTI E PROCEDIMENTO. DOMANDE E MOTIVI DELLE PARTI

A seguito di rogito del 7 agosto 2008, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE ha concesso a OG e PF, al fine dell'acquisto di un immobile:

- un prestito MODULIMMO per un importo di EUR 80 275 rimborsabile in 300 mensilità, al tasso del 4,85%,
- un prestito a tasso zero di EUR 13 200 rimborsabile in 96 mensilità.

Il prestito a tasso zero è stato rimborsato nel luglio 2016.

A fronte dei mancati pagamenti accumulatisi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 26 aprile 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento della somma di EUR 78 080.

L'11 maggio 2018 veniva notificato loro un provvedimento di vendita forzata, oggetto di esame.

Con ricorso dell'11 giugno 2018, pervenuto al tribunal d'instance de Rennes (Giudice civile monocratico di primo grado di Rennes, Francia) il 13 giugno 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE chiedeva il sequestro dello stipendio di OG, al fine di recuperare un credito di EUR 78 602,57.

Una medesima richiesta veniva presentata nei confronti di PF.

Fissata l'udienza per l'11 ottobre 2018, la causa veniva rinviata all'udienza del 20 dicembre 2018 per consentire alla creditrice di fornire chiarimenti su un'eventuale prescrizione biennale, sul tasso di interesse applicabile e sull'importo capitale azionato.

La causa veniva successivamente rinviata al 28 febbraio 2019 per consentire alla creditrice di fornire spiegazioni su un eventuale errore sul tasso effettivo globale (TEG) indicato nel contratto di mutuo e nella relativa offerta.

Con nota del 24 dicembre 2018, il giudice evidenziava alle parti che il TEG proporzionale di un prestito di EUR 80 275 maggiorato di spese per EUR 583 e rimborsabile in 96 mensilità di EUR 384,90, seguite da 204 mensilità di EUR 527,55, esclusa l'assicurazione obbligatoria di EUR 22,76/mese, calcolato conformemente al metodo di attualizzazione previsto nel decreto n. 2002-98, del 10 giugno 2002, e nel relativo allegato, metodo valido per tutte le forme di credito, ammontava al 5,364511%, arrotondato a tre decimali al 5,365%, e non al 5,363% come indicato nell'offerta di mutuo.

(omissis) [formula di calcolo del tasso]

Il giudice osservava che la questione se, in presenza di un TEG del 5,364511%, il tasso annunciato dal mutuante del 5,363%, potesse considerarsi corretto meritava di essere sottoposta **[Or. 3]** alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura in cui la norma da seguire per l'arrotondamento del TEG (divenuto TAEG al 1° ottobre 2016) rientra nel diritto dell'Unione.

(omissis) [procedimento nazionale]

Con le sue conclusioni scritte, (omissis) la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE (omissis) chiede di

- respingere tutte le domande, le argomentazioni e le conclusioni formulate da OG e PF;
- dichiarare ricevibile e fondata la domanda di sequestro degli stipendi di OG e PF;
- dichiarare non prescritta la sua domanda di pagamento;
- accertare che essa è assistita da titolo esecutivo;
- stabilire che non vi è ragione di ridurre il tasso d'interesse convenzionale;
- disporre il sequestro degli stipendi di OG e PF ai fini del recupero del suo credito stimato provvisoriamente, alla data dell'11 giugno 2018, nella somma di EUR 78 663,46;

(omissis)

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE si oppone alla richiesta di domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dai convenuti. Essa ritiene, infatti, che la norma da applicare sia chiara alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione francese) che nega al mutuatario la possibilità di invocare un errore del TAEG ove tale errore non si rifletta sul primo decimale.

Essa ritiene, inoltre, che il diritto di OG e PF di invocare la nullità del TAEG sia prescritto in forza della prescrizione quinquennale, posto che l'atto è stato regolarizzato il 7 agosto 2008.

A suo parere, nel merito, i mutuatari, che non dimostrano di aver comparato l'offerta di mutuo, non hanno subito alcun danno.

Essa afferma altresì che i suoi calcoli, basati su un tasso annuo diviso per 12 con la regola dei mesi di durata uguale, perfettamente ammessa dalla legge e dalla giurisprudenza, non sono viziati da errori, dal momento che il metodo di calcolo impiegato dal giudice e ripreso dai convenuti non trova applicazione.

Essa ritiene, inoltre, che la sua azione non sia prescritta e sia pienamente fondata nell'ammontare e contesta la domanda di concessione del termine di grazia.
[Or. 4]

Con le sue conclusioni scritte, che riguardano anche PF (omissis), OG (omissis) chiede di:

in via preliminare,

- sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 da parte del diritto interno francese;

nel merito,

- accertare la nullità dell'accordo sugli interessi sul mutuo controverso,

- in via principale, dichiarare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MANS PONTLIEUE decaduta dal suo diritto a interessi e spese e fissare il suo credito nella somma di EUR 33 179,98;

- in via subordinata, sostituire il tasso di interesse convenzionale con il tasso di interesse legale e disporre la compensazione tra capitale e interessi residui dovuti al tasso legale e il rimborso della differenza tra l'importo degli interessi al tasso convenzionale già corrisposti e gli interessi al tasso legale da applicarsi ex tunc;

- in ogni caso, riconoscere loro la proroga più ampia e dichiarare che le somme dovute non producono interessi in pendenza della proroga concessa;

(omissis)

OG afferma che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale coincide con il giorno in cui essi sono venuti a conoscenza della circostanza che li legittima a promuovere l'azione, vale a dire il momento in cui il giudice ha sollevato d'ufficio detto motivo. Ella aggiunge poi che l'indicazione del TAEG riveste importanza essenziale in un contratto, come ricordato dalla Corte UE, e precisa che detto tasso è, per sua natura, un elemento decisivo del consenso espresso da un consumatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SULL'ERRORE RELATIVO AL TAEG

1. Sulla prescrizione del motivo

Ai sensi dell'articolo 122 del code de procédure civile (codice di procedura civile francese), integra motivo di irricevibilità ogni motivo diretto a far dichiarare irricevibile la domanda della controparte, senza un esame nel merito, per insussistenza del diritto ad agire, come il difetto di legittimazione, il difetto di interesse ad agire, la prescrizione, la decadenza, la cosa giudicata.

Nella fattispecie, posto che il contratto di mutuo è stato sottoscritto il 7 agosto 2008, la banca ritiene che l'eccezione di invalidità del TAEG sollevata dai mutuatari sia irricevibile. **[Or. 5]**

In primo luogo, occorre osservare che detto motivo è stato sollevato dal giudice che, in nessun caso, può essere assimilato a una parte. Infatti, una siffatta prescrizione può trovare applicazione unicamente riguardo a un'azione giudiziaria e alla domanda riconvenzionale proposta a fronte di detta azione. La prescrizione si applica unicamente alle parti della controversia, ma non al giudice. Nel rilevare d'ufficio un motivo in diritto, il giudice assume un'iniziativa diretta ad ottenere il rispetto della legge; non agisce, quindi, in veste di parte e non presenta alcuna domanda. Esso non può pertanto essere dichiarato «irricevibile».

Peraltro, per quanto attiene al *dies a quo* dell'eccepita prescrizione, il giudice non si trova in una posizione identica al mutuatario che – se, per ipotesi, sufficientemente informato sui più minuti aspetti del diritto dei consumatori - avrebbe potuto essere in grado di rilevare, sin dalla firma del contratto, il mancato rispetto delle disposizioni applicabili in materia e avrebbe quindi dato prova di negligenza lasciando decorrere il termine di prescrizione. Infatti, posto che, evidentemente, il magistrato è venuto a conoscenza del contratto solo con il procedimento, il *dies a quo* di un asserito termine di prescrizione non potrebbe essere fissato prima dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione.

Inoltre, il legislatore non ha previsto alcun termine per il rilievo d'ufficio. (omissis) [genesi della normativa]

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la necessità di compensare «*la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista (...) mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie*» (sentenza della Corte del 21 aprile 2016, Radlinger, C-377/14, punti 66 e 67) deve condurre il giudice a rilevare d'ufficio le irregolarità da esso riscontrate, in particolare le più gravi (sentenza della Corte del 16 novembre 2016, Home Crédit Slovakia, C-42/15, punti 70 e 71) e il suo diritto interno non può impedirgli di farlo alla

scadenza di un determinato termine (sentenza della Corte del 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00).

Il fatto che sia il giudice a supplire, quando l'occasione gli sembra propizia, alla debolezza o all'ignoranza di una parte rappresenta un'espressione importante dell'equo processo.

Per quanto attiene alle parti stesse, occorre ricordare che le domande riconvenzionali e i mezzi di difesa sono formulati nello stesso modo nei confronti delle parti del procedimento. Le argomentazioni di un debitore, quando dirette unicamente a ottenere il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, rappresentano un semplice mezzo di difesa nel merito ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura civile francese, su cui la prescrizione non incide.

Quando costituiscono un mezzo volto a ottenere, previo esame nel merito, il rigetto della richiesta della controparte come ingiustificata, senza essere accompagnate da una domanda riconvenzionale di pagamento di quanto eventualmente ricevuto in eccesso, le cause di decadenza del diritto agli interessi o le cause di nullità del TAEG rientrano nella disciplina della difesa nel merito. [Or. 6]

Infine, non è dimostrato che OG e PF, mutuatari non informati, avrebbero potuto rilevare personalmente gli errori nel calcolo del TAEG, come del tasso periodico, che non sono frutto di una semplice dimenticanza di determinate spese, ma di un errore globale di calcolo.

Pertanto, al convenuto non può essere opposta una prescrizione del motivo.

La sollevata eccezione di irricevibilità è quindi respinta.

2. Sulla questione pregiudiziale

L'allegato II alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo indica la formula matematica da utilizzare per il calcolo del TAEG e precisa, nella sua versione francese (osservazione d):

«Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application: si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1» (Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno).

Detta regola è stata ripresa nella direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, più di recente, dalla direttiva 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili, nei seguenti termini:

«Il risultato del calcolo è espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno».

Nel diritto interno, la formula matematica tratta dalla normativa dell'Unione è ripresa nell'allegato all'articolo R 314-3 ex-R 313-1 III del code de la consommation (codice francese del consumo) e la regola per l'arrotondamento è ricordata al [punto] d) di detto allegato (*«Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno»*). Fino al 30 settembre 2016, la regola per l'arrotondamento prima ricordata si applicava formalmente soltanto ai crediti al consumo, ma la giurisprudenza l'ha estesa ai crediti immobiliari. Dal 1° ottobre 2016, il decreto 2016-884, del 29 giugno 2016, ha formalizzato detta estensione per i crediti immobiliari.

È evidente che le due frasi che compongono la succitata osservazione d) si completano: la prima frase (*«Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale»*) richiede la menzione di almeno una cifra decimale: infatti, il termine «cifra decimale» indica ciascuna delle cifre poste a destra della virgola e non un valore determinato; il termine «accuratezza» (cui non è affiancato l'aggettivo «matematica») è quindi, in detta prima frase, sinonimo di «precisione». [Or. 7]

La seconda frase (*«Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno»*) stabilisce, quanto ad essa, una regola di arrotondamento per l'ultimo decimale indicato (che può essere il primo se il mutuante ne indica solo uno): detta cifra decimale deve essere adattata in funzione del valore della cifra decimale seguente.

Questa lettura è condivisa dalla maggiore parte degli autori, anche dalla Commissione di Bruxelles, da cui il testo promana (omissis). [riferimenti dottrinali]

La Cour de cassation (Corte di cassazione francese) non condivide questa interpretazione. Essa ritiene che nella prima frase dell'articolo (*«Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale»*), il termine «accuratezza» indichi l'esattezza matematica del risultato (e non il numero di decimali) e che con la cifra decimale indicata si intenda il valore

numerico della prima, vale a dire 0,1. Essa stabilisce quindi che il tasso indicato sul contratto di credito resta corretto se lo scarto tra detto tasso e il tasso reale è «inferiore alla cifra decimale indicata all'articolo R 313-J (divenuto R 314-3) del codice [francese] del consumo» (Prima Sezione Civile, 26 novembre 2014, n. 13-23033, Prima Sezione Civile, 9 aprile 2015, n. 14-14216). La Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si limita quindi, puramente e semplicemente, a scartare la seconda frase dell'osservazione d), confondendo, nella prima frase, la precisione e l'esattezza matematica. Orbene, tale interpretazione può comportare distorsioni della concorrenza, specialmente in materia di credito immobiliare: per riprendere l'esempio tratto dalla citata sentenza del 9 aprile 2015 n. 14-14216, è in effetti più allettante annunciare un tasso del 5,79% (o addirittura del 5,75%, visto che si mantiene l'arrotondamento al 5,8%) che un tasso reale del 5,837% o del 5,84%, quando costi e rate sono in realtà gli stessi. Per un prestito di EUR 500 000 su 30 anni, la scelta dal potenziale mutuatario si orienterà naturalmente sull'istituto che propone un TEG (ridotto) del 5,75% piuttosto che verso quello che annuncia un TEG (veritiero) del 5,84%, poiché egli crederà di realizzare un risparmio non trascurabile (in tale esempio, si tratterebbe di EUR 8 103,07 sulla durata del prestito).

Nella fattispecie, il TEG menzionato nell'offerta di credito è del 5,363%, mentre il tasso reale è del 5,364511%; posto che lo scarto tra i due è inferiore a 0,1, l'interpretazione dell'osservazione d) accolta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) porterebbe a confermare la validità del tasso annunciato del 5,363%, benché l'ultimo decimale indicato sia errato. Orbene, per un prestito di EUR 80 275 su 300 mesi, la scelta dal potenziale mutuatario si orienterà naturalmente sull'istituto che proporrà un TEG del 5,363% piuttosto che su quello che annuncerà un TEG del 5,365% dal momento che egli crederà di realizzare un risparmio, a prescindere dal suo ammontare.

Tenuto conto dell'importanza pratica che riveste l'interpretazione della regola per l'arrotondamento prevista nell'osservazione d), e trattandosi di un testo di diritto comunitario applicabile a tutti i crediti concessi ai consumatori, di beni tanto mobili quanto immobili, spetta alla Corte UE chiarire come detta regola debba essere interpretata.

Orbene, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si rifiuta assolutamente di consultare la Corte UE (omissis) **[Or. 8]** (omissis). [riferimenti giurisprudenziali]

Nel 2017, in cause analoghe, il tribunal d'instance de Limoges (Giudice civile monocratico di primo grado di Limoges, Francia) aveva, in due occasioni, chiesto alla Corte UE di pronunciarsi sulla regola per l'arrotondamento (omissis) ma in entrambi i casi, a seguito della presentazione della questione pregiudiziale, i creditori avevano rinunciato alla domanda e all'azione, preferendo perdere somme considerevoli (omissis) piuttosto che lasciare che la Corte UE si pronunciasse.

Pertanto, si rende necessario sollevare una nuova questione pregiudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il tribunal d'instance (Giudice civile monocratico di primo grado), pronunciandosi con sentenza non definitiva,

- **RIGETTA** l'eccezione di irricevibilità;

- **SOTTOPONE** alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se, in presenza di un tasso annuo effettivo globale su un finanziamento concesso a un consumatore pari al 5,364511%, la regola stabilita dalle direttive 98/7/CE, del 16 febbraio 1998, 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, e 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014, secondo cui, nella versione francese, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» (Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno), consenta di reputare corretto un tasso annuo effettivo globale indicato come pari al 5,363%.

(omissis)

DOCUMENTO DIVERSO